

SEPARAZIONE E DIVORZIO

ATTI RELATIVI AL TRASFERIMENTO DI VEICOLI

COSA PREVEDE LA LEGGE

L'articolo 19 della legge 74 del 1987 prevede che: nei casi di trasferimento di un veicolo da un coniuge all'altro stabilito in un procedimento di **separazione** o scioglimento dei diritti civili del matrimonio (**divorzio**), l'espletamento al PRA (Pubblico Registro Automobilistico) di tale formalità è esente dal pagamento di IPT (Imposta Provinciale di Trascrizione) ed di imposta di bollo.

QUANTO COSTA

Al PRA (Pubblico Registro Automobilistico) è dovuto solo il costo degli emolumenti pari a **€. 27,00** oltre al costo di aggiornamento della Carta di Circolazione di pertinenza della MCTC pari a € 10,65 (diritti), pagabili presso gli sportelli PRA anche con Bancomat..

** compresi €1,65 di diritto di riscossione*

DOCUMENTI DA PRESENTARE

- 1. Copia decreto di omologa o sentenza**
- 2. Certificato di proprietà o foglio complementare del veicolo****
- 3. Fotocopia documento e codice fiscale del coniuge richiedente**
(esibire originale)
- 4. Fotocopia Carta di Circolazione** *(esibire originale)*

SE CITTADINO EXTRACOMUNITARIO

oltre la sopracitata documentazione

- 1. permesso di soggiorno o ricevuta raccomandata di richiesta rinnovo (se scaduto)**

**** qualora non si disponga del CDP o foglio complementare conferire con l'ufficio**